

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 7 FEBBRAIO 1964

(2<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice-Presidente ANGELINI Armando

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Abrogazione del divieto di imporre ai neonati nomi stranieri » (75) (D'iniziativa del senatore Fenoaltea); e « Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (293) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 11
AZARA, <i>relatore</i> . . . . .	11
D'ANDREA . . . . .	11
SAND . . . . .	11

« Riconoscimento, agli effetti di pensione, del servizio prestato da richiamato o da trattenuto dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, già in pensione, durante l'ultimo conflitto mondiale » (272) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore</i> . . . . .	9, 10
GRAMEGNA . . . . .	10
TESSITORI . . . . .	10

« Adeguamento dell'indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni di Istituti di prevenzione e pena sprovvisti di alloggi demaniali gratuiti » (296) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore</i> . . . . .	12
--------------------------------------------	----

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelini Armando, Azara, Berlingieri, Caroli, D'Andrea Andrea, Dominedò, Gatto Eugenio, Gramegna, Kuntze, Lami Starnuti, Maris, Morvidi, Pafundi, Pinna, Poët, Sand, Schietroma e Tessitori.

BERLINGIERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riconoscimento, agli effetti di pensione, del servizio prestato da richiamato o da trattenuto dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, già in pensione, durante l'ultimo conflitto mondiale » (272)**

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riconoscimento, agli effetti di pensione, del servizio prestato da richiamato o da trattenuto dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, già in pensione, durante l'ultimo conflitto mondiale ».

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 2<sup>a</sup> SEDUTA (7 febbraio 1964)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Monni, che non è potuto intervenire per ragioni di salute, se non si fanno osservazioni, riferirò io stesso brevemente sul disegno di legge.

Comunico in primo luogo che la Commissione finanze e tesoro, nel parere trasmessoci, ha dichiarato di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Come è noto, durante l'ultimo conflitto mondiale, così come è avvenuto in quasi tutte le amministrazioni, fu necessario colmare le deficienze di personale nei ruoli del Corpo degli agenti di custodia (dovute sia ai continui richiami alle armi, sia alla impossibilità di svolgere regolari concorsi), con personale dello stesso Corpo, già in pensione, richiamato o trattenuto in servizio. Tale servizio, però, per espressa disposizione dell'articolo 58 del regio decreto 15 giugno 1933, n. 1176, non « costituisce titolo ad aumento di pensione ».

Ora, dal momento che, al contrario, il servizio prestato nelle medesime condizioni e per lo stesso periodo dagli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e all'Arma dei carabinieri è stato riconosciuto utile ai fini della liquidazione della pensione rispettivamente con legge 9 aprile 1953, numero 305, e 22 aprile 1957, n. 313, per ragioni di giustizia e di equità è necessario che il medesimo riconoscimento sia esteso anche agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

A tale scopo è stato predisposto il presente disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia, il quale all'articolo 1 stabilisce appunto che il servizio prestato dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in qualità di richiamato o di trattenuto nel Corpo stesso durante l'ultimo conflitto mondiale è riconosciuto utile ai fini della pensione.

L'articolo 2, poi, prevede la copertura per la maggiore spesa, prevista in lire 19 milioni circa, derivante dall'attuazione del presente provvedimento.

Detto questo, non mi resta altro che raccomandare alla Commissione l'accoglimento del disegno di legge in questione.

**G R A M E G N A .** Dichiaro che sono favorevole al provvedimento in esame.

**T E S S I T O R I .** D'accordo.

**P R E S I D E N T E , f.f. relatore.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il servizio prestato dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in qualità di richiamato o di trattenuto nel Corpo stesso dal 10 giugno 1940 in poi, in base alla legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra ed al regolamento approvato con regio decreto 15 giugno 1933, n. 1176, è riconosciuto utile ai fini della pensione.

Gli effetti economici di tale provvedimento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla maggiore spesa prevista in lire 19 milioni e 500 mila annue per il pagamento delle pensioni permanenti sarà fatto fronte mediante riduzione per lire 10 milioni e 500 mila e lire 9 milioni rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli 75 e 76 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Fenoaltea: « Abrogazione del divieto di imporre ai neonati nomi stranieri » (75) e del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (293)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Fenoaltea: « Abrogazione del divieto di imporre ai neonati nomi stranieri » e del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile ».

Data l'identità della materia trattata nei due disegni di legge, propongo che la discussione di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale sui due disegni di legge, il primo dei quali è composto di un solo articolo.

A Z A R A , *relatore*. Come i colleghi vedono, i due disegni di legge, sui quali sono stato incaricato di riferire, trattano identica materia. Se, come mi auguro, la Commissione sarà favorevole alle norme proposte, potremo approvare un disegno di legge che, tenendo presente quanto dispone il provvedimento proposto dal senatore Fenoaltea, segua, per quanto si riferisce alla forma, quello predisposto dal Governo, il quale disciplina in modo più ampio la materia. Come è noto l'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile prevedeva tra l'altro il divieto di imporre nomi stranieri ai bambini di cittadinanza italiana. Altrettanto nota è la situazione storica e politica che portò alla emanazione della norma in questione.

Tale situazione è del tutto superata: il contesto politico e storico è mutato, le relazioni internazionali si sono intensificate, le concezioni nazionalistiche sono superate in una più ampia visione dei rapporti tra gli Stati. È chiaro, quindi, che il permanere della norma summenzionata nel nostro ordina-

mento giuridico costituisce una disarmonia, che va eliminata.

A questo scopo, appunto, tendono i due disegni di legge quello d'iniziativa del senatore Fenoaltea con il suo articolo unico e quello di iniziativa governativa con l'articolo 1, il cui contenuto appare pienamente accettabile. Qualche perplessità, invece, suscita l'attuale formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge governativo, di cui a mio avviso sarebbe opportuno precisare il contenuto.

A questo fine io vorrei presentare una proposta di modifica; tuttavia, data l'assenza del Governo e dato che siamo in sede deliberante, mi pare necessario rinviare il seguito della discussione — ove la Commissione fosse del mio stesso avviso — ad un'altra seduta.

P R E S I D E N T E . Sono perfettamente d'accordo con il relatore, senatore Azara, sull'opportunità di rinviare la discussione.

D ' A N D R E A . La questione trattata mi sembra più complessa di quel che non appaia a prima vista e, quindi, mi dichiaro senz'altro favorevole alla proposta di rinvio.

S A N D . Vorrei solo ringraziare il relatore Azara per la comprensione che ha dimostrato nella trattazione del delicato problema; questi disegni di legge, a mio avviso, corrispondono non soltanto agli scopi indicati nella relazione, ma anche a ben determinate esigenze delle minoranze etniche in seno alla nazione italiana. Come ha notato il relatore, tuttavia, la formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge governativo lascia adito a qualche dubbio. È opportuno, quindi, rinviare la discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta del senatore Azara, il seguito della discussione dei due disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Adeguamento dell'indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni di Istituti di prevenzione e pena sprovvisti di alloggi demaniali gratuiti » (296).**

P R E S I D E N T E , *f.f. relatore*. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Adeguamento dell'indennità di alloggio spettante ai titolari e reggenti di direzioni di Istituti di prevenzione e pena sprovvisti di alloggi demaniali gratuiti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, senatore Papalia, che non ha potuto prendere parte ai lavori odierni della Commissione per ragioni di salute, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

Comunico che, sul disegno di legge in esame, la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare per la parte di sua competenza.

Onorevoli colleghi, con il regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, veniva stabilito il diritto, per i titolari e reggenti di direzioni degli Istituti di prevenzione e pena, ad un alloggio gratuito nei locali di pertinenza dello Stato in uso alla Direzione generale degli Istituti medesimi. Qualora poi tale sistemazione non fosse stata possibile, per mancanza di locali adatti, ai funzionari suddetti sarebbe stata corrisposta un'indennità variante da un minimo di lire 1.000 ad un massimo di lire 1.800 mensili. Tale indennità, circa 16 anni fa, con il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 766, veniva aumentata nella seguente misura mensile: *ex* grado V, lire 3.850; *ex* grado VI, lire 3.400; *ex* grado VII e VIII, lire 2.700; *ex* grado IX, lire 2.500.

Ora è evidente che oggi, data la ben nota situazione dei canoni di affitto delle abitazioni, le cifre suddette appaiono veramente irrisorie; è quindi necessario elevarle nuovamente così come del resto è già stato fatto per altre categorie.

A ciò mira appunto il disegno di legge al nostro esame, con il quale l'indennità di al-

loggio in questione viene elevata ancora una volta come segue:

Coefficienti	Coniugati	Celibi o vedovi senza prole
670 . . . . .	L. 27.000	L. 11.000
500 . . . . .	» 24.000	» 9.500
402 e 325 . . . . .	» 20.100	» 7.550
271 . . . . .	» 18.980	» 6.990
229 . . . . .	» 16.900	» 5.950

I suddetti aumenti avranno decorrenza dal 1° luglio 1963, e comporteranno per lo Stato una maggiore spesa di lire 5.400.000.

Se vi è un'osservazione da fare, questa è semmai che le cifre stabilite per i celibi, specie per l'ultimo coefficiente, appaiono veramente modeste e non troppo adatte a risolvere la situazione. Ad ogni modo, poichè il provvedimento risponde ad una esigenza di giustizia di una certa urgenza, credo sia opportuno che la Commissione proceda ad una sua sollecita approvazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 116-*bis* aggiunto al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 766, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari e reggenti di Direzioni che non possono fruire di alloggio demaniale gratuito, spetta, a decorrere dal 1° luglio 1963, l'indennità di alloggio nella misura mensile di cui appresso:

Titolari e reggenti di Direzioni aventi qualifica corrispondente al coefficiente:

Coefficienti	Coniugati	Celibi o vedovi senza prole
670 . . . . .	L. 27.000	L. 11.000
500 . . . . .	» 24.000	» 9.500
402 e 325 . . . . .	» 20.100	» 7.550
271 . . . . .	» 18.980	» 6.990
229 . . . . .	» 16.900	» 5.950

Per gli impiegati che prestano servizio in sedi con popolazione inferiore a 250.000 abitanti l'importo della indennità predetta è ridotta di un quinto ».

*(È approvato).*

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in annue lire 5.400.000 si provvederà mediante riduzione per eguale somma sullo stanziamento del capitolo 80 (servizio delle industrie degli Istituti di prevenzione e pena) dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio fi-

nanziario 1963-64 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 10,40.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari